



COMUNE DI OLIVETO LARIO
PROVINCIA DI LECCO
ICI 2011-
INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI



ALIQUOTE E DETRAZIONI	Aliquote 2011 (per mille)
Ordinaria	7,00
Aree fabbricabili	7,00
Terreni agricoli	Esenti
Abitazione principale (escluse cat. A1 – A8 – A9)	Esente (ex 4,50)
Pertinenze delle abitazioni principali (n. 1 di cat. C2 o C6)	Esente (ex 4,50)
Abitazione principale cat. A1 – A8 – A9	4,50
Detrazione per abitazione principale (cat. A1 A8 A9)	€ 104,00
Pertinenze delle abitazioni principali n. 1 di cat. C2 o C6	4,50
Abitazioni di anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.	Esente (ex 4,50)
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ascendenti e discendenti in linea retta entro il primo grado, se il parente in questione ha stabilito la propria residenza. (I moduli per la richiesta sono presenti in Comune)	Esente (ex 4,50)
Abitazione secondarie e relative pertinenze	7,00
Unità immobiliari inagibili o inabitabili, e unità immobiliari di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, oggetto di interventi volti al recupero degli stessi	3,00
Unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzai come abitazione principale	4,50

ESENZIONE ICI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

L'esenzione ICI per l'abitazione principale spetta solo per l'immobile che risulti effettivamente adibito **a dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, a prescindere dalla residenza anagrafica, la quale ha efficacia meramente presuntiva**. Quindi ove uno dei coniugi trasferisca o abbia la propria residenza anagrafica in un altro immobile, non ha diritto all'agevolazione fiscale, a meno che non dimostri di essersi separato legalmente. Secondo la Cassazione, infatti l'ubicazione della casa coniugale "individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia" salvo che lo spostamento della propria dimora abituale sia stato causato dal "verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza".

Inoltre, anche nel caso di "single", l'abitazione principale ovvero "dimora abituale" può essere diversa da quella di residenza anagrafica, essendo possibile la prova contraria.

SI RICORDA CHE I MESI DI POSSESSO VANNO CONSIDERATI INTERI QUALORA IL POSSESSO NEL CORSO DEL MESE SI PROTRAGGA PER ALMENO 15 GIORNI.

DICHIARAZIONE ICI ANNO 2010

E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI per tutte quelle variazioni nel possesso registrate con atto notarile, che utilizza a tal fine il "modello unico informatico" dopo il 1° giugno 2007. Si tratta quindi delle compravendite, o delle variazioni della percentuale di possesso, o di altri atti relativi a costituzione o trasferimento di diritti reali per i quali le informazioni vengono recepite e trasmesse ai pubblici registri immobiliari dal sistema notarile. In tutti questi casi il contribuente è esonerato dal presentare la dichiarazione ICI in quanto i dati sul possesso degli immobili ai fini dell'ICI sono reperibili dal Comune direttamente tramite la consultazione della banca dati catastale.

L'obbligo permane nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (es., terreno agricolo che diventa area edificabile, variazione del valore venale dell'area edificabile, fabbricati che diventano inagibili o inabitabili e viceversa, fabbricati che hanno acquisito o perso il requisito della ruralità, acquisto o cessazione di un diritto reale di godimento, ad es. usufrutto legale, ecc...).

La dichiarazione deve essere redatta su apposito modello comunale e deve essere obbligatoriamente presentata al Comune dove sono ubicati gli immobili direttamente o a mezzo raccomandata entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2011.

AREE FABBRICABILI (Aliquota 7/mille)

Il Comune ha determinato i valori venali delle aree fabbricabili a partire dal 1.01.2010, confermati anche per il 2011, pertanto deve essere calcolato il valore del terreno attenendosi ai valori indicati nella seguente tabella:

AMBITI URBANISTICI del PGT	VALORE minimo di mercato al mq
R1 ambito residenziale consolidato (l.f. 0,8 mc/mq)	€ 96,00
Ambiti di riqualificazione urbana del centro storico: ARCS 1 – ARCS 2 – ARCS 3 con piano attuativo approvato	€ 60,00
Ambiti di riqualificazione urbana: ARU 1 – ARU 2 – ARU 3 – ARU 4 con piano attuativo approvato	€ 60,00
ARU 5 – ARU 6 – ARU 7 – ARU 8	€ 76,00
Ambiti di trasformazione: AT 1 – AT 2 – AT 3 – AT 4	€ 60,00
Ambiti per servizi d'interesse pubblico non attuati	€ 30,00

Il nuovo valore dovrà essere dichiarato al Comune dietro presentazione della denuncia di variazione ICI.

Esempio di calcolo dell'imposta per un terreno edificabile posseduto per un anno intero:

superficie del terreno x valore minimo al mq = valore ai fini ICI

valore ai fini ICI per percentuale di possesso = quota valore

quota valore x 7 / 1000 = ici totale annua

ici totale annua x 50/100 = acconto

ici totale annua x 50/100 = saldo

MODALITA' DI PAGAMENTO

prima rata	entro il 16 giugno 2011	pari al 50% dell'imposta totale
seconda rata	dal 1° al 16 dicembre 2011	a saldo dell'imposta
unica soluzione	entro il 16 giugno 2011	

- **CONTO CORRENTE POSTALE N. 53747168** INTESTATO A "COMUNE DI OLIVETO LARIO – SERVIZIO TESORERIA ICI".

- **MODELLO F24** DA PRESENTARE PRESSO GLI SPORTELLI BANCARI O POSTALI (**Il servizio è gratuito**).

CODICE CATASTALE COMUNE DI OLIVETO LARIO:
G 040

CODICI TRIBUTO F24:	
3901	ICI - ABITAZIONE PRINCIPALE
3903	ICI - AREE FABBRICABILI
3904	ICI - ALTRI FABBRICATI
3906	ICI - INTERESSI
3907	ICI - SANZIONI

IMPORTI MINIMI - Non sono dovuti i versamenti annui pari o inferiori a euro 2,07.

VERSAMENTO ARROTONDATO - Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento:

- all'euro per difetto, se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi;
- all'euro per eccesso, se la frazione è superiore a 49 centesimi.

L'importo per l'ABITAZIONE PRINCIPALE va indicato al netto delle detrazioni

RAVVEDIMENTO OPEROSO

A partire dal 1° febbraio 2011 le nuove sanzioni sono le seguenti:

- omesso versamento - entro 30 giorni dalla scadenza dovuta = sanzione 3%
- omesso versamento – entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa = sanzione 3,75%
- interessi = tasso legale dal 1.1.2011 annuo 1,5%

Per ulteriori informazioni:

- **contattare l'ufficio tributi al tel. 031/969778; fax 031/968097; e-mail tributi@comune.olivetolario.lc.it**
- **rivolgersi allo sportello dell'ufficio tributi nei seguenti giorni ed orari:
da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00 sabato su appuntamento**
- **consultare il sito internet del Comune: www.comune.olivetolario.lc.it**

ADDIZIONALE COMUNALE

Il Comune non ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF.